



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

INFORMATIVA PERIODICA

Attività Internazionale

19 giugno 2018

Aggiornamento e attività delle organizzazioni internazionali:

Unione Europea	3
Risultati del sondaggio CFE su IV Direttiva antiriciclaggio	5
Per info e partecipazione	25

Care Colleghe, cari Colleghi,

questo numero è dedicato all'approfondimento delle novità legislative e alle nuove proposte in materia di antiriciclaggio e corruzione sulle quali è incentrata l'attenzione di tutte le istituzioni europee, a seguito dell'adozione, il mese scorso, della V direttiva e delle nuove misure volte a contrastare i flussi di contanti. Il recepimento della direttiva, che dovrà avvenire entro 18 mesi, porrà senz'altro una sfida in termini di raccordo con le norme di recepimento nazionale della IV direttiva (UE) 2015/849 e specificatamente per l'Italia con il D.lgs. 90/2017, e i diversi provvedimenti di attuazione con riguardo ai diversi settori e requisiti, già complessi, come ben noto. La nuova direttiva introduce ulteriori innovazioni relativamente alla tenuta del registro dei beneficiari effettivi, moneta virtuale, whistleblowing e scambio informazioni tra autorità.

A completamento di tale quadro, e per avere contezza su come già l'adozione della IV direttiva abbia richiesto adattamenti faticosi da parte di diversi stati membri, riportiamo altresì la traduzione fedele, curata dall'ufficio traduzioni del CDNCEC, dei dati comparati relativi all'attuazione della IV direttiva nei diversi Stati membri, raccolti dalla CFE-Tax Advisers Europe, mediante un sondaggio che si è svolto all'inizio del 2018.

Alessandro Solidoro

Consigliere CDNCEC con delega all'Attività Internazionale



UNIONE EUROPEA

Adozione della V Direttiva antiriciclaggio

Il 14 maggio 2018 il Consiglio Europeo ha adottato la V Direttiva antiriciclaggio che, intervenendo sulla direttiva 2015/849 precedentemente in vigore, introduce nuovi obblighi finalizzati a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Le principali modifiche rispetto alla direttiva 2015/849 si possono sintetizzare come segue:

- individuazione dei titolari effettivi delle società che operano nell'UE;
- controlli più rigorosi su valute virtuali;
- maggiore protezione per gli informatori (*whistleblowing*);
- cooperazione tra le unità di informazione finanziaria;
- potenziamento dei controlli sulle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio.

L'elemento maggiormente innovativo è rappresentato dall'obbligo per ogni Stato membro di istituire un registro nazionale dei titolari effettivi di società e trust. Per contrastare la realtà delle società fittizie, chiunque potrà in futuro avere accesso ai dati contenuti in tali registri, purché possa dimostrare di avere un interesse legittimo. Gli Stati membri potranno concedere un accesso ancora più ampio alle informazioni.

Anche l'utilizzo delle monete virtuali e delle carte prepagate subisce delle restrizioni, mentre i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale per le valute virtuali dovranno applicare, come già succede per le banche, controlli di *due diligence* e verifiche sulla propria clientela, per porre fine al regime di anonimato associato a tali tipologie di valute. Pertanto anche queste piattaforme e questi prestatori di servizi dovranno essere registrati, così come i cambiavalute e gli uffici di incasso degli assegni, nonché i fornitori di servizi per aziende e società fiduciarie.

L'adozione della direttiva, che era stata presentata dalla Commissione nel luglio 2016, è stata preceduta da un accordo del dicembre 2017 con il Parlamento Europeo, che ha poi approvato il testo concordato il 19 aprile 2018. La direttiva è stata infine approvata senza dibattito in una sessione del Consiglio "Affari generali" ed è entrata in vigore 3 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Gli Stati membri hanno 18 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva per recepire le nuove norme negli ordinamenti nazionali.

[Direttiva sull'uso delle informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati](#)

[Scheda informativa](#) sui cambiamenti principali introdotti dalla V Direttiva antiriciclaggio.



Raggiunto un accordo su nuove misure per contrastare i flussi illeciti di contante

Il 23 maggio scorso gli Stati membri dell'UE e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo sulle misure fondamentali per controllare i flussi illeciti di denaro contante in entrata e in uscita in area UE. Si tratta di norme più rigorose che vanno ad integrare le norme antiriciclaggio dell'UE. Le misure concordate, pur senza imporre alcuna restrizione all'entità dei pagamenti in contanti negli Stati membri, riducono di fatto le possibilità per i criminali che operano nell'UE di servirsi di flussi illeciti di denaro contante.

Le nuove norme consentono di conseguire i seguenti obiettivi:

- rafforzare i controlli sul denaro contante su coloro che entrano o escono dall'UE con somme di contanti di almeno 10.000 Euro, consentendo alle autorità di intervenire anche per importi inferiori, qualora si sospettino attività criminali;
- agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità (autorità doganali e unità di informazione finanziaria) e gli Stati membri;
- estendere i controlli doganali ai contanti inviati mediante pacchi postali o spedizioni di merci, agli oggetti preziosi come l'oro e alle carte prepagate.

L'accordo provvisorio deve ora essere formalmente approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'UE. Una volta approvato, il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore venti giorni dopo.

Per ulteriori informazioni

[SCHEMA INFORMATIVA: Unione della sicurezza - Un'Europa che protegge](#)

[Nota sulla proposta della Commissione volta ad aggiornare le norme dell'UE relative ai controlli sul denaro contante \(dicembre 2016\)](#)

[Pagina web della Commissione relativa ai controlli sul denaro contante](#)



RISULTATI DEL SONDAGGIO CFE SU IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

Traduzione realizzata dal CNDCEC del documento: Risultati del sondaggio del Comitato Affari professionali della CFE sull'implementazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, UE/2015/849 *

Aprile 2018

PREMESSA

Gli Stati membri dell'Unione Europea dovevano recepire entro il 26 giugno 2017 la IV Direttiva sull'antiriciclaggio. Che ha introdotto alcune novità tese a rafforzare gli obblighi già in vigore, tra queste:

- rafforzamento dell'obbligo di valutazione del rischio per alcune delle entità interessate,
- nuove disposizioni sulla trasparenza in merito alla titolarità effettiva per alcune società,
- semplificazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le Unità di informazione finanziaria dell'Unione,
- politiche uniformi nei confronti degli Stati extra UE con una normativa carente su antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, ed infine
- rafforzamento dei poteri sanzionatori delle autorità competenti.

OBIETTIVI

In base all'art. 2 della IV Direttiva, in materia di antiriciclaggio, i professionisti, quali i commercialisti, sono considerati soggetti obbligati. Il regime di vigilanza relativo all'antiriciclaggio è complesso e la IV Direttiva pone molte questioni di ordine pratico per i professionisti e per i soggetti incaricati di vigilare sulla conformità alle norme in materia.

Il questionario ha raccolto i dati sullo status di implementazione della IV Direttiva nei singoli ordinamenti giuridici, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: la valutazione del rischio a livello nazionale, i registri della titolarità effettiva, i singoli obblighi di vigilanza, il regime di controllo nazionale e le problematiche riscontrate relativamente all'identificazione dei rischi e alla conformità in generale.

I paesi che hanno risposto al questionario sono: Austria, Belgio, Croazia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia e Spagna.

*

Titolo originale in lingua inglese del documento della CFE – Tax Advisers Europe: “Results for the CFE Professional Affairs Committee Survey on the Implementation Status of the 4th Anti-Money Laundering Directive EU/2015/849”



RISULTATI DELL'INDAGINE

Domanda 1 – A che punto è il recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio nel Vostro paese? Si prega di indicare la normativa nazionale di recepimento, la data di emanazione e quella di entrata in vigore.

Austria	WTBG 2017 (BGBl I Nr. 137/2017, 15.9.2017) WiEReG (BGBl I Nr. 136/2017, 15.9.2017) KSW-GWPRL (ABI-KWT Sondernummer II/ 2017, 22.12.2017)
Belgio	La direttiva è stata recepita dalla legge 18 settembre 2017 sulla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e sulla restrizione all'utilizzo del denaro contante.
Croazia	Recepita con la Zakon o sprečavanju pranja novca I financiranje terorizma (NN 108/2017) in vigore dal 1.1.2018.
Irlanda	<p>L'Irlanda, già dal novembre 2016, ha richiesto alle società di istituire e mantenere un registro dei titolari effettivi in conformità alla IV Direttiva Antiriciclaggio (S.I. No. 560 del 2016). L'Irlanda non ha ancora istituito un registro centrale dei titolari effettivi delle società. L'istituzione di tale registro centrale è prevista nel primo trimestre del 2018 e lo stesso verrà aggiornato a cura del Companies Registration Office (CRO).</p> <p>L'Irlanda non ha ancora adottato alcuna misura finalizzata a istituire un registro centrale dei titolari effettivi dei trust. Prima di muoversi in tal senso, si attende che sia completata la 5° Direttiva antiriciclaggio, poiché l'ambito di applicazione delle disposizioni sui trust era oggetto di dibattito a livello europeo. Si ritiene probabile che, una volta creato il registro centrale per i trust, sarà l'Irish Revenue a curarne il mantenimento.</p> <p>Per quanto riguarda il recepimento di altri elementi della IV Direttiva, si sta predisponendo una legge che avrà come titolo "Legge (di modifica) sulla giustizia penale (Riciclaggio e finanziamento del terrorismo)".</p>
Italia	La IV Direttiva antiriciclaggio è stata recepita in Italia dal decreto legislativo 90/2017 che ha modificato il decreto legislativo 231/2007. Il nuovo testo è entrato in vigore il 4 luglio 2017.
Lituania	La IV Direttiva è già stata recepita nell'ordinamento della Repubblica di Lituania. Il 29 giugno 2017 è stata adottata la legge modificata sulla Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che è entrata in vigore il 13 luglio 2017 (Legge AR).
Lussemburgo	Il recepimento della IV Direttiva in Lussemburgo è ancora in corso: è stata presentata una bozza di legge.
Paesi Bassi	Una bozza di legge contenente parte delle modifiche da recepire è stata inviata al parlamento per approvazione. In particolare, è rimasto fuori il registro dei titolari effettivi. La legge è attesa per inizio 2018. Si presume che il Parlamento discuterà contemporaneamente entrambe le leggi, pertanto al momento si presume che la nuova normativa entrerà in vigore non prima del 1° luglio 2018.
Regno Unito	Il Regolamento 2017 su antiriciclaggio, finanziamento del terrorismo e trasferimento di fondi (Informazioni sul pagatore) è entrato in vigore il 26 giugno 2017 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/692/made
Repubblica Ceca	Nella Repubblica Ceca, la IV Direttiva Antiriciclaggio è stata recepita con la legge no. 368/2016 Coll., parte della quale è entrata in vigore il 1° gennaio 2017, mentre la parte



	relativa al registro dei titolari effettivi è entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Questa legge ha modificato la legge no. 253/2008 Coll. – Legge antiriciclaggio.
Russia	Legge federale n.115-FZ del 7.8.2001 sull'antiriciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo– normativa nazionale.
Spagna	Il recepimento della IV Direttiva in Spagna è ancora in corso. Non è stata introdotta alcuna nuova disposizione normativa per recepire la IV Direttiva. Si è svolta una consultazione per raccogliere tutte le proposte e le opinioni di quei soggetti i cui obblighi potrebbero subire dei cambiamenti in seguito all'applicazione della direttiva o delle modifiche nei principali organismi di rappresentanza. La consultazione si è conclusa il 10 giugno 2017. Da allora non ci sono novità sul recepimento della IV direttiva, e si applica ancora la legge sull'antiriciclaggio 10/2010 del 28 aprile 2017 e tutti i regolamenti che ne sviluppano i contenuti (RD 304/2014 del 5 giugno).

Domanda 2 – In che misura la legge di recepimento nazionale si attiene alle disposizioni della IV Direttiva Antiriciclaggio?

Austria	L'approccio relativo agli obblighi è basato sul rischio, così come previsto dalla IV Direttiva.
Belgio	<p>L'IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI E LA CONSAPEVOLEZZA COME PUNTI DI PARTENZA. Per poter definire il proprio approccio basato sul rischio, le imprese hanno bisogno di avere un quadro chiaro, uniforme, documentato e supportato dai dati, dei propri rischi derivanti dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo. In materia di valutazione dei rischi, una importante novità è stata introdotta dall'instaurazione di una procedura, detta a cascata, per l'identificazione e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e in materia di obbligo di vigilanza, si applica l'approccio basato sui rischi.</p> <p>APPROCCIO BASATO SUI RISCHI FONDATO SU UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI A LIVELLO DI IMPRESA: L'approccio basato sui rischi richiesto dalla nuova legge comporta che, molto più chiaramente di prima, tutte le misure (relative a organizzazione, affari e operazioni) siano volte ad evitare/attenuare il rischio di un utilizzo improprio per fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. L'approccio basato sui rischi dovrebbe quindi consentire alle istituzioni finanziarie di prendere misure ridotte nelle situazioni in cui i rischi sono più limitati. Le risorse che verrebbero così risparmiate dovrebbero essere utilizzate per interventi più significativi in situazioni in cui i rischi sono invece più elevati. La definizione dell'approccio basato sui rischi da parte dell'istituzione dovrebbe basarsi su una conoscenza e comprensione reale e approfondita dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Pertanto, le istituzioni devono stabilire ed effettuare la valutazione generale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ("Enterprise Wide risk assessment – EWRA" Valutazione dei rischi a livello di impresa) a livello di organizzazione. Tale valutazione dovrebbe essere documentata, basata su dati reali e tenere conto dei prodotti dei clienti delle entità e dei servizi offerti, delle operazioni, delle aree geografiche/paesi e dei canali di distribuzione. Indicazioni più dettagliate sui fattori di rischio legati all'impresa si possono trovare nelle Linee guida delle autorità europee di vigilanza, Autorità Europee di Vigilanza (ESA), Linee guida sui fattori di rischio.</p> <p>Tutte le direttive, procedure, controlli di processi dovrebbero essere basati sul rischio e tenere conto del necessario dettaglio a livello dell'azienda.</p>

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Introduzione delle liste (non esaustive) di variabili e fattori di rischio di cui è necessario tenere conto quando si determina il profilo di rischio del cliente (e di conseguenza l'ampiezza delle misure di adeguata verifica della clientela da applicare).

Non sono più incluse le esenzioni esistenti per l'identificazione semplificata (istituti finanziari, società quotate, autorità pubbliche ...): l'adeguata verifica della clientela semplificata può essere applicata soltanto dopo una valutazione individuale dei rischi. Il rafforzamento delle definizioni e degli obblighi relativi all'adeguata verifica della clientela incideranno sulle categorie dei rischi e sul riesame dei clienti già acquisiti (definizione adattata di titolare effettivo finale, inclusione delle persone politicamente esposte a livello nazionale...). La richiesta di informazioni e documenti più dettagliati ai fini dell'adeguata verifica della clientela avranno come conseguenza processi di accettazione più lunghi e accurati, maggiori verifiche e analisi, ecc.

TITOLARE EFFETTIVO FINALE La nuova definizione per i titolari effettivi finali delle società (>25% controllo/proprietà considerata soltanto come un indizio di titolarità effettiva finale, la direzione è considerata titolare effettivo finale solo laddove non se ne siano identificati altri.)

Definizione dettagliata dei titolari effettivi finali per trust, fondazioni, associazioni, ...

L'identificazione del titolare effettivo finale richiederà un attento esame della struttura proprietaria/di controllo dell'entità giuridica.

Introduzione dell'obbligo per il dipartimento del Tesoro della Finanza FPS di istituire un registro pubblico centrale dei titolari.

DEFINIZIONE DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE Definizione estesa che include, tra gli altri, i soggetti nazionali politicamente esposti.

LIVELLO APPROPRIATO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA. Sarà necessario definire il livello appropriato delle misure di adeguata verifica della clientela (semplificate, normali o rafforzate) tenendo conto dell'approccio basato sui rischi dell'istituto. Indicazioni più dettagliate sulle appropriate misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela sono presenti nelle Linee guida finali sulle misure semplificate o rafforzate di adeguata verifica della clientela delle Autorità Europee di Vigilanza (ESA).

Oltre alle misure identificate dagli istituti nel definire l'approccio basato sul rischio, la legge stabilisce specifiche misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per i seguenti possibili rischi:

- Persone politicamente esposte
- Relazioni di corrispondenza
- Clientela quando l'identità è verificata durante il rapporto di affari (e non prima)
- Clientela stabilita o residente in paesi terzi considerati ad alto rischio da UE e FAT
- Specifici casi relativi a gravi frodi fiscali, siano esse organizzate o meno (link a specifici paesi)

ORGANIZZAZIONE Seguendo l'approccio basato sul rischio, la nuova legge amplia e rafforza i requisiti per il quadro organizzativo dell'istituto ai fini del contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. L'elemento chiave è costituito dalla documentazione. Il quadro relativo a policy, processi e controllo (inclusa l'analisi, il processo di valutazione del rischio) va documentato nel dettaglio, inclusi valutazioni, aggiornamenti e processo decisionale. Sarà necessario documentare in modo completo e uniforme anche l'applicazione pratica di questo quadro (accettazione del cliente, indagini interne, gestione delle segnalazioni).

	<p>RESPONSABILITÀ PER IL CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO Accanto alla figura del responsabile delle segnalazioni su antiriciclaggio, va designato anche un responsabile a livello di comitato esecutivo. Questa persona sarà eletta come responsabile finale per l'antiriciclaggio/finanziamento del terrorismo e avrà il compito di accertarsi che la direzione si assuma le necessarie responsabilità al riguardo.</p> <p>QUADRO POLITICO. La nuova legge elenca il set minimo di misure e delle procedure di controllo interne richieste quali i modelli di gestione del rischio, la politica di accettazione del cliente, direttive e procedure, controlli interni.</p> <p>MECCANISMI PER LE SEGNALAZIONI (whistle-blowing) Dovrebbero essere istituiti meccanismi di segnalazione interni (ai responsabili per l'antiriciclaggio – menzionati sopra) ed esterni (alle autorità competenti) per le violazioni delle disposizioni applicabili.</p> <p>TENUTA DEI REGISTRI Il periodo di conservazione dei dati richiesti sarà gradualmente esteso dagli attuali 5 anni a 10 anni a partire dal 2020 (esattamente a 7/8/9 anni, rispettivamente nel 2017/2018/2019). Inoltre, trascorso tale periodo, i dati dovranno essere cancellati.</p>
Croazia	No
Irlanda	Allo stato attuale, il recepimento da parte dell'Irlanda è in linea con quanto previsto dalla IV Direttiva antiriciclaggio.
Italia	Il decreto di recepimento italiano (vedi sopra) è pienamente in linea con le disposizioni della IV Direttiva antiriciclaggio, con le seguenti notevoli eccezioni, che possono essere viste come disposizioni "gold plating": i) l'anonimato della persona/entità che segnala un'attività sospetta non è completamente garantito, in quanto l'autorità giudiziaria può chiedere di conoscere l'identità di chi ha effettuato la segnalazione; ii) il periodo di conservazione dei dati e dei documenti relativi all'adeguata verifica della clientela è esteso da 5 a 10 anni iii) i nuovi obblighi di conservazione sono più ampi essendo stabiliti in maniera indeterminata riguardo sia i contenuti sia la loro applicazione; iv) le misure di adeguata verifica della clientela richiedono, durante la valutazione del rischio, di acquisire informazioni sulla posizione economico/finanziaria del cliente.
Lituania	Lo scopo della legge antiriciclaggio è quello di definire misure per la prevenzione del riciclaggio di denaro e/o del finanziamento del terrorismo nonché di identificare le autorità responsabili dell'applicazione di tali misure. La legge antiriciclaggio è finalizzata a garantire l'applicazione della normativa UE. Non c'è stato alcun ampliamento dell'ambito di applicazione degli obblighi.
Lussemburgo	La legge di recepimento nazionale non è stata ancora emanata.
Paesi Bassi	In generale, la normativa proposta si attiene rigorosamente alla IV Direttiva antiriciclaggio, tuttavia per quanto concerne il registro dei titolari effettivi finali c'è stata una consultazione che ha proposto che il registro sia accessibile al pubblico a pagamento. La serie di dati sarebbe leggermente meno ampia. Inoltre sarebbero richiesti alcuni dati aggiuntivi a beneficio soltanto delle autorità, ad esempio il numero di previdenza sociale.
Regno Unito	L'articolo 47, comma 3 della direttiva richiede che i professionisti "adottino le misure necessarie per impedire a criminali condannati per reati commessi in ambiti pertinenti o a loro complici di occuparvi una funzione dirigenziale o detenerne la titolarità effettiva". Il Regno Unito ha interpretato tale misura come richiedente ai soggetti incaricati della vigilanza di effettuare controlli penali sui titolari effettivi, su funzionari e manager di società soggette a vigilanza (vedere il Regolamento 26 par.1). Devono essere effettuati controlli indipendenti, l'autocertificazione non è sufficiente.



Repubblica Ceca	Il legislatore ha deciso di restringere il gruppo di entità soggette all'obbligo di segnalazione nel caso dei fornitori di servizi di gioco d'azzardo, ad esempio, lotterie, sale bingo, o gratta e vinci dato il basso rischio collegato a tali attività. Le altre disposizioni della direttiva sono state recepite.
Russia	Legge federale. 340-FZ del 27.11.2017 sulle misure integrative per rendere la normativa nazionale conforme alle previsioni della IV Direttiva antiriciclaggio.
Spagna	Non è possibile rispondere poiché la Spagna non ha ancora recepito la IV Direttiva antiriciclaggio.

Domanda 3 – A che punto è il recepimento della disposizione sul registro dei titolari effettivi?

Austria	WiEReG (BGBl I Nr. 136/2017, 15.9.2017) Il Registro dei titolari effettivi è online dal 01/2018. La scadenza per registrarsi è fissata al 1.6.2018
Belgio	Introduzione dell'obbligo per il dipartimento del Tesoro della Finanza FPS di istituire un registro pubblico centrale dei titolari. I dettagli per la creazione del registro saranno definiti mediante decreto regio. Si presume che il registro sarà operativo entro l'estate 2018. Tuttavia, la nuova legge stabilisce che le entità non possono fare affidamento unicamente sulle informazioni presenti nel registro ai fini dell'identificazione e verifica. Rimangono pertanto necessarie misure aggiuntive.
Croazia	Il cambiamento più rilevante riguardo la legge antiriciclaggio attualmente in vigore è l'istituzione del Registro dei titolari effettivi come banca dati centrale elettronica sui titolari effettivi delle entità giuridiche. La legge antiriciclaggio prevede che le entità giuridiche con sede in Croazia, ossia le società, le controllate di società straniere, le associazioni, le fondazioni e gli istituti ("Entità") sono obbligati ad avere e mantenere informazioni corrispondenti, accurate e aggiornate sui loro: a) titolari effettivi, inclusi nome e cognome, paese di residenza, data di nascita, documento identificativo, cittadinanza e natura e oggetto della titolarità effettiva; b) struttura proprietaria – che per le società include anche informazioni su azioni, quote e altre interessenze partecipative.
Irlanda	Vedere risposta alla prima domanda – Ad oggi soltanto il requisito per le società di raccogliere e mantenere aggiornate le informazioni sulla titolarità effettiva è stato oggetto di previsioni legislative. Non è stato ancora istituito alcun registro centrale dei titolari effettivi, né si è legiferato al riguardo. Non è stata predisposta alcuna norma che preveda obblighi per i trust o che istituisca un registro centrale dei trust. Non sono state ancora emanate le disposizioni relative alla raccolta e alla condivisione di tali informazioni – si prevede che la legge (di modifica) sulla giustizia penale (Riciclaggio e finanziamento del terrorismo) provvederà a emanare le relative norme.
Italia	Ad oggi l'implementazione del registro dei titolari effettivi non è avvenuta.
Lituania	L'obbligo di iscrizione nel registro dei titolari effettivi entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.
Lussemburgo	Una bozza di legge è stata presentata recentemente.
Paesi Bassi	Vedere sopra. Il registro sarà tenuto dalla Camera di Commercio ed è in corso di realizzazione.
Regno Unito	A giugno 2016 è stato predisposto un registro delle Persone con Controllo Significativo. Tale registro è tenuto dalla Companies House ed è accessibile al pubblico. L'espressione "Persona con controllo significativo" indica qualunque soggetto che detenga più del 25% delle azioni o dei diritti di voto in una società, abbia il diritto di



	<p>nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o eserciti comunque un'influenza o un controllo notevoli.</p> <p>Al HMRC (agenzia delle entrate fiscali e doganali) è stato inoltre richiesto di predisporre un registro dei trust in cui i soggetti incaricati della vigilanza per l'antiriciclaggio saranno tenuti a fornire i dettagli delle società sottoposte a vigilanza che forniscono servizi relativi a trust e società. Questo a integrazione del registro dei trust in cui inserire i dettagli sui costituenti del trust e i beneficiari.</p>
Repubblica Ceca	Il registro dei titolari effettivi è operativo dal 1° gennaio 2018.
Russia	Le entità giuridiche sono responsabili della tenuta dei registri.
Spagna	Il registro dei titolari effettivi non è stato ancora creato in Spagna, visto che la IV Direttiva non è stata recepita. Tuttavia, in Spagna esiste dal 2004 l'INDICE UNICO INFORMATIZZATO, un registro dei titolari effettivi curato dal notariato, che è utile per le amministrazioni pubbliche spagnole che ne hanno necessità. Il notariato ha istituito inoltre una banca dati dei titolari effettivi che consente di intensificare la collaborazione tra l'associazione del notariato e la pubblica amministrazione spagnola, in special modo nella lotta al riciclaggio.

Domanda 4 – Il registro dei titolari effettivi è stato implementato con una normativa separata?

Austria	Sì.
Belgio	Il registro dei titolari effettivi ha lo scopo di fornire informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi, di cui all'art.4, 27, a) delle società costituite in Belgio, titolari effettivi di cui all'art. 4, 27°, b), dei trusts, titolari effettivi di cui all'art 4, 27°, c), delle fondazioni e delle organizzazioni non-profit (internazionali) e sui titolari effettivi di cui all'art. 4, 27°, d), degli istituti legali simili ai trust fiduciari. I dettagli per la definizione di questo registro saranno definiti con decreto regio.
Croazia	Il regolamento speciale emanato dal Ministero delle Finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge antiriciclaggio.
Irlanda	<p>Come evidenziato sopra, il registro centrale irlandese dei titolari effettivi non è stato ancora oggetto di previsione normativa. Dal novembre 2016, alle società irlandesi con personalità giuridica è stato chiesto di istituire e mantenere un registro dei titolari effettivi mediante normativa di secondo grado (strumento regolamentare). La normativa di primo grado che lo consente è lo European Communities Act del 1972.</p> <p>La base normativa per il registro centrale dei titolari effettivi delle società sarà normata anche con uno strumento regolamentare separato. Per disciplinare il registro centrale dei titolari effettivi dei trust sarà utilizzato uno strumento regolamentare separato.</p> <p>Come evidenziato sopra, si prevede che la legge (di modifica) sulla giustizia penale (Riciclaggio e finanziamento del terrorismo) provvederà a legiferare sugli altri requisiti della IV Direttiva.</p>
Italia	Il registro dei titolari effettivi sarà istituito mediante normativa di secondo grado.
Lituania	Il registro dei titolari effettivi è disciplinato al momento dalla legge modificata del 29 giugno 2017 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Non è stata emanata altra legge sul registro dei titolari effettivi.
Lussemburgo	È in corso di implementazione con una normativa separata.
Paesi Bassi	Sì.



Regno Unito	I requisiti in merito al mantenimento di un registro delle Persone con Controllo Significativo sono definiti nella Parte 21A del Companies Act 2006 e nelle Schedules 1A e 1B dello stesso (come integrato dallo Small Business Enterprise and Employment Act 2015) e nel Regolamento sul Registro delle Persone con Controllo Significativo 2016
Repubblica Ceca	Il registro dei titolari effettivi è stato implementato con la Legge sui registri pubblici che è separata dalla Legge sull'antiriciclaggio.
Russia	No.
Spagna	Non ci sono novità al riguardo, perciò non siamo in grado di dire cosa avverrà nei prossimi mesi.

Domanda 5 – Potreste specificare quali entità sono responsabili per la creazione e l'operatività del registro (o dei registri)? Quali entità sono responsabili dell'inserimento delle informazioni sui titolari effettivi (es. entità giuridiche, professionisti, commercialisti, ecc.)?

Austria	Le entità giuridiche hanno la responsabilità di registrare e fornire le informazioni richieste. Consulenti fiscali, commercialisti, avvocati, ecc. possono essere autorizzati ad inserire i dati per conto delle entità giuridiche.
Belgio	I dettagli pratici per l'istituzione di tale registro saranno definiti con decreto regio.
Croazia	Il registro sarà gestito operativamente dalla Financial Agency (FINA). Le entità (ad eccezione delle società i cui strumenti finanziari sono scambiati in borsa o su un mercato regolamentato) sono tenute a fornire tali informazioni. Le entità giuridiche sono gli istituti di credito, i fornitori di servizi di pagamento, i fondi di investimento, i fondi pensione, le società di factoring, gli istituti di moneta elettronica, le persone fisiche e giuridiche che forniscono servizi di forfeiting, società di revisione, consulenti fiscali, ecc.)
Irlanda	Tutte le società irlandesi con personalità giuridica sono tenute a predisporre e mantenere un registro dei titolari effettivi. La responsabilità principale per la raccolta delle informazioni sui titolari effettivi per ciascuna società ricade sui rispettivi amministratori/direttori generali (CEO). Laddove la società non abbia queste informazioni immediatamente disponibili, può richiedere agli azionisti, qualora siano i titolari effettivi, di fornirle. Il meccanismo preciso di raccolta e comunicazione al registro centrale non è ancora noto ma si prevede che lo strumento regolamentare che sarà il fondamento normativo del registro centrale dei titolari effettivi obbligherà le società a fornire le informazioni sui propri titolari effettivi al registro centrale. Non sono noti in questa fase i dettagli delle norme sui trust.
Italia	Le entità responsabili dell'istituzione, operatività e inserimento dei dati del registro dei titolari effettivi sono: i) tutti i soggetti con personalità giuridica obbligate a registrarsi presso il Registro delle Imprese (inclusi i trust rilevanti a fini fiscali); ii) le altre entità con personalità giuridica non obbligate a registrarsi presso il Registro delle Imprese (associazioni, fondazioni)
Lituania	Lo <i>State Enterprise Centre of Register</i> è responsabile della istituzione e operatività del registro dei titolari effettivi. In base all'art. 25, parte 1, della Legge antiriciclaggio, tutte le entità giuridiche che sono registrate nella Repubblica della Lituania devono ricevere, aggiornare e mantenere informazioni adeguate, accurate e attuali sulla titolarità



	effettiva. Per le entità giuridiche controllate dallo stato o dai comuni sono possibili alcune eccezioni.
Lussemburgo	GIE RCSL è responsabile della istituzione e operatività del registro dei titolari effettivi. Ciascuna società del Lussemburgo sarà responsabile dell'inserimento delle informazioni sui titolari effettivi che la riguardano.
Paesi Bassi	La Camera di commercio. Le entità con sede nei Paesi Bassi saranno tenute ad inserire le informazioni sulla titolarità effettiva.
Regno Unito	Le società sono tenute a presentare le informazioni alla Companies House che tiene il registro.
Repubblica Ceca	Il registro dei titolari effettivi è gestito dai tribunali regionali. Le entità giuridiche stesse e i trustee sono responsabili dell'inserimento delle informazioni relative ai titolari effettivi.
Russia	Entità giuridiche.
Spagna	Poiché non abbiamo alcuna legge che regola questo ambito non possiamo rispondere a questa domanda. Tuttavia, supponiamo che tutti i soggetti obbligati saranno tenuti a registrare tutti i propri titolari effettivi, e probabilmente il registro sarà gestito dal "Registro Mercantil".

Domanda 6 – Chi ha accesso ai registri dei titolari effettivi?

Austria	L'accesso al registro è consentito ad autorità, rappresentanti legali (ad esempio professionisti, consulenti tributari, avvocati, notai) e a soggetti che abbiano un legittimo interesse.
Belgio	L'Amministrazione del Tesoro di cui all'art. 73 ha il compito di raccogliere, conservare, gestire i dati e controllarne la qualità, nonché di fornire le informazioni di cui al primo paragrafo, in conformità alle disposizioni di questa legge e alle disposizioni di leggi e regolamenti che consentono la raccolta iniziale di tali dati. I dettagli relativi alla predisposizione del registro saranno definiti con decreto regio.
Croazia	Alle informazioni del registro avranno accesso: a) i funzionari autorizzati dell'Ufficio antiriciclaggio, b) i soggetti autorizzati degli organismi pubblici (ad esempio Ministero delle Finanze, Banca Nazionale Croata, Agenzia croata per il controllo dei servizi finanziari, Ministero dell'Interno, Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, tribunali, ecc.), e c) soggetti autorizzati delle entità che sono tenute a adottare misure di prevenzione e individuazione di attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nello svolgimento delle procedure di adeguata verifica della clientela. Informazioni limitate del registro possono essere fornite anche alle parti interessate che presentino una richiesta motivata all'ufficio antiriciclaggio e possano provare l'esistenza di un interesse legittimo.
Irlanda	Come evidenziato sopra, non esiste ancora un registro dei titolari effettivi delle società o dei trust. Presumibilmente i registri centrali non saranno accessibili a tutti, ma l'accesso sarà limitato ad un gruppo di persone, ad esempio istituti finanziari che svolgono adeguate verifiche della clientela, forze di polizia, consulenti fiscali e legali, ecc. così come altre persone con un "interesse legittimo". Poiché i registri centrali non sono ancora stati istituiti, non si conoscono nemmeno i dettagli su chi potrebbe essere considerato un soggetto con un "interesse legittimo" e quindi con l'accesso a tali registri.



Italia	<p>Le entità che hanno accesso al registro dei titolari effettivi sono:</p> <p>a) Ministero dell’Economia e Finanze; b) Autorità di controllo di settore; c) Unità di informazione finanziaria per l’Italia; d) Direzione investigativa antimafia; e) Guardia di Finanza, che opera nei casi previsti dalla legge attraverso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, senza alcuna restrizione; f) Direzione nazionale antimafia; g) Direzione nazionale antiterrorismo; h) Autorità giudiziaria, in accordo con le proprie responsabilità istituzionali; i) le autorità competenti che combattono l’evasione fiscale, in accordo con le modalità di accesso per garantire il conseguimento di tale obiettivo, definito in un decreto speciale del Ministro dell’Economia e Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo; j) i soggetti obbligati ai sensi della IV Direttiva, responsabili del supporto agli obblighi previsti dalle procedure di adeguata verifica della clientela, a seguito dell’accreditamento e del pagamento di commissioni; k) dietro pagamento di diritti, le entità che hanno un significativo interesse giuridico differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva è necessaria per curare o difendere, nel corso di un processo, un interesse legalmente protetto corrispondente a una data situazione, quando abbiano motivi concreti e documentati per ritenere che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale; l’interesse deve essere diretto, concreto e effettivo e, nel caso di organi di rappresentanza di interessi diffusi, non dovrebbe coincidere con gli interessi individuali della categoria rappresentata.</p> <p>L’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere precluso laddove le informazioni riguardino persone disabili o minori o laddove l’accesso esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumità.</p>
Lituania	<p>I dati JADIS sono forniti:</p> <p>1) ai partecipanti delle entità giuridiche – se i loro dati sono inseriti nella banca dati JADIS; 2) alle entità giuridiche che hanno presentato i dati dei loro partecipanti – hanno diritto a ricevere tutti i dati dei propri partecipanti e i relativi elenchi; 3) a istituzioni e organismi pubblici che abbiano titolo a ricevere tutti i dati dei partecipanti delle entità giuridiche e i relativi elenchi ai fini dell’adempimento delle funzioni previste da leggi e alte disposizioni di legge; 4) a persone fisiche e giuridiche che abbiano titolo a ricevere i dati nei casi previsti dalla legge.</p>
Lussemburgo	<p>L’accesso è garantito a 3 gruppi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autorità nazionali competenti per l’antiriciclaggio, - Organismi di autoregolamentazione (incluso l’OEC), - persone che provino di avere un interesse legittimo.
Paesi Bassi	Vedere sopra. Probabilmente avranno accesso anche le amministrazioni fiscali.
Regno Unito	È disponibile al pubblico.
Repubblica Ceca	Il registro dei titolari effettivi di per sé non è pubblico, solo un numero limitato di soggetti con specifiche motivazioni di tipo giuridico hanno accesso alle informazioni in esso contenute.
Russia	Al Servizio tributario federale e al Servizio di Monitoraggio finanziario federale (Rosfinmonitoring) della Russia.
Spagna	Come per la domanda numero 5, sebbene non ci siano novità, dalla lettura della IV Direttiva possiamo dedurre che l’accesso sarà consentito a ogni organismo coinvolto



nell'antiriciclaggio come "SEPBLAC" o "MINECO", a tutti i soggetti obbligati e a chiunque abbia un interesse legittimo (quest'ultima categoria è molto controversa poiché non esiste ancora una definizione esatta di questo concetto).

Domanda 7 – Esistono regolamenti che è necessario implementare come conseguenza del recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio?

Austria	La IV Direttiva antiriciclaggio è stata interamente recepita
Belgio	La V Direttiva antiriciclaggio
Croazia	Il regolamento speciale che sarà emanato dal Ministero delle Finanze
Irlanda	Poiché la maggior parte della normativa di recepimento non è stata ancora pubblicata, non si può dire se sarà necessario implementare ulteriori regolamenti.
Italia	Sì. In Italia occorre definire il regolamento per commercialisti, revisori, consulenti professionali e fiscali ("i professionisti"). Tali regolamenti dovranno essere concordati tra il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) e il CSF - Comitato di Sicurezza Finanziaria.
Lituania	Non è necessario alcun ulteriore regolamento per l'implementazione della IV direttiva nella Repubblica di Lituania.
Lussemburgo	Non ci risultano regolamenti di questo tipo.
Paesi Bassi	Le definizioni di titolari effettivi saranno inserite in un decreto regio (normativa di secondo grado) che non richiede l'approvazione del parlamento.
Regno Unito	Nessuno.
Repubblica Ceca	No, la IV Direttiva antiriciclaggio è stata interamente recepita
Russia	-
Spagna	Non siamo al corrente di tutte le Direttive che devono essere recepite in Spagna. Tuttavia, sappiamo che, come avviene in molti paesi EU, ci sono diverse Direttive che devono ancora essere recepite. Per esempio, c'è stata una segnalazione in merito alla direttiva sul credito ipotecario che la Spagna non ha ancora recepito pur avendo fatto il massimo in tal senso.

Domanda 8 – Chi è responsabile del controllo della conformità alla IV Direttiva a livello nazionale?

Austria	Diverse autorità, organismi professionali (ad esempio, KSW è l'organo di vigilanza per i consulenti fiscali).
Belgio	Il Ministero delle Finanze, l'Amministrazione del Tesoro, la Banca Nazionale del Belgio, le Autorità dei Servizi Finanziari e del Mercato, il Servizio pubblico federale del Belgio "FPS Economy, SMEs, Self-Employed and Energy", il Consiglio di sorveglianza dei revisori, l'Istituto dei professionisti contabili specializzati in ambito fiscale e consulenti fiscali, Istituto dei professionisti contabili e esperti fiscali, Notariato, Associazione nazionale degli ufficiali giudiziari, il Presidente dell'Associazione degli avvocati, il Servizio pubblico federale per gli affari interni, la Commissione per il gioco d'azzardo



Croazia	La vigilanza sui soggetti obbligati spetta alla Banca Nazionale Croata, all'Ispettorato finanziario, all'agenzia di vigilanza sui servizi finanziari e all'amministrazione fiscale.
Irlanda	Il Dipartimento di Giustizia e uguaglianza ha la responsabilità ultima di garantire la conformità alle disposizioni della IV direttiva (Anti-Money Laundering Compliance Unit). Tuttavia, le responsabilità sono delegate a vari organismi, quali la Banca Centrale d'Irlanda, Polizia irlandese, gli organi di regolamentazione (ad esempio giuridici o contabili) ecc.
Italia	Il CNDCEC, a livello centrale, e gli ordini a livello locale, hanno la responsabilità del controllo della conformità alla IV Direttiva. A livello locale, anche i Consigli di disciplina svolgono un ruolo importante, in quanto hanno il potere di avviare azioni disciplinari nei confronti dei colleghi che abbiano violato norme di deontologia professionale o di legge.
Lituania	Gli organismi di vigilanza per le misure antiriciclaggio sono: 1) Servizio di indagine sui crimini finanziari; 2) Banca di Lituania; 3) Dipartimento del patrimonio culturale, Servizi di vigilanza del gioco d'azzardo, Associazione lituana degli avvocati, Consiglio lituano dei revisori, Consiglio del notariato, Tribunale degli ufficiali giudiziari, Camera di commercio della Lituania, ciascuno per le loro competenze.
Lussemburgo	Lo Stato è responsabile del controllo della conformità alla IV Direttiva a livello nazionale.
Paesi Bassi	Sono stati identificati diversi organi di regolamentazione, per i professionisti contabili e consulenti fiscali c'è un organo indipendente, il BFT Bureau for Financial Oversight. Per gli avvocati invece vige l'autoregolamentazione.
Regno Unito	Ufficio del Tesoro e degli interni (HM Treasury and Home Office). Un nuovo organismo – l'Office for Professional Body AML Supervisors (OPBAS) - ha iniziato da gennaio 2018 a vigilare sul lavoro svolto dai supervisori dell'organismo professionale ai fini dell'antiriciclaggio e garantire l'uniformità del loro approccio di vigilanza. L'Autorità fiscale (HMRC) e la Financial Conduct Authority che sono i supervisori degli enti pubblici non saranno controllati dall'OPBAS ma si sono impegnati ad applicare gli stessi standard richiesti dall'OPBAS.
Repubblica Ceca	L'organo di vigilanza è il Financial Analytical Office che è stato istituito dalla legge di implementazione della IV direttiva il 1° gennaio 2017 trasformando un dipartimento di analisi finanziaria del Ministero delle Finanze in un organo separato.
Russia	Il Servizio federale di monitoraggio finanziario (Rosfinmonitoring) è un organo esecutivo a carattere federale responsabile della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Spagna	Non ci risulta alcun responsabile del controllo in Spagna.

Domanda 9 – Qual è nel vostro paese lo stato della valutazione del rischio?

Austria	Si sta predisponendo l'aggiornamento della valutazione del rischio. https://www.bmf.gv.at/finanzmarkt/geldwaesche-terrorismusfinanzierung/Nationale_Risikoanalyse_Oesterreich_PUBLIC.pdf (2015)
----------------	--



Belgio	<p>Gli organi di coordinamento adottano le misure necessarie per identificare, valutare e attenuare i rischi di riciclaggio /finanziamento del terrorismo in Belgio, così come ogni eventuale questione legata alla protezione dei relativi dati.</p> <p>Alla fine di gennaio 2016, una prima parte dell'analisi (quella dei rischi di riciclaggio) è stata inoltrata al Comitato ministeriale di coordinamento per la lotta al riciclaggio di denaro di origine illecita. Tale analisi ha ricondotto il rischio di riciclaggio a 32 profili più esposti (settori aziendali, individui o gruppi di individui) e ha già emanato delle raccomandazioni su quelli che rappresentano un rischio più elevato. La seconda parte dell'analisi è stata completata a marzo 2017. Il Comitato di coordinamento antiriciclaggio ha presentato anche una serie di proposte al Comitato ministeriale che porta lo stesso nome al fine di definire politiche antiriciclaggio efficaci.</p> <p>La Piattaforma Finanziamento del Terrorismo ha completato l'analisi dei rischi, delle vulnerabilità, e del rischio di finanziamento del terrorismo in Belgio, che ha richiesto di verificare se i rischi e le vulnerabilità France Télécom identificate a livello internazionale fossero applicabili anche in Belgio. Fino ad ora non è stato pubblicato alcun documento. Deve essere predisposta una relazione di valutazione del rischio da parte di ciascuno per quanto li riguarda, entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge. Poi questa relazione dovrà essere aggiornata ogni due anni o anche più spesso, qualora le circostanze lo richiedano.</p>
Croazia	Nessuna informazione
Irlanda	Pubblicata a ottobre 2016 – cliccare qui
Italia	In Italia, l'ultima valutazione dei rischi è stata effettuata nel 2014.
Lituania	La valutazione dei rischi della Repubblica di Lituania è stata effettuata nel 2015 e pubblicata nel 2016. In conformità alla legge sull'antiriciclaggio, la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è svolta almeno ogni 4 anni.
Lussemburgo	Per quanto a nostra conoscenza, è stata effettuata ma non ancora pubblicata.
Paesi Bassi	Dovrebbe essere pubblicata questa settimana
Regno Unito	La relazione sulla valutazione dei rischi è stata pubblicata il 26 ottobre 2017 https://www.gov.uk/government/publications/national-risk-assessment-of-money-laundering-and-terrorist-financing-2017
Repubblica Ceca	La prima fase di valutazione dei rischi, coordinata dal Financial Analytical Office, è avvenuta tra il 2015 e il 2016. La relazione è stata approvata dall'istituzione di competenza il 9 gennaio 2017.
Russia	/
Spagna	Sapendo che esiste una relazione della Commissione Europea sul rischio sovranazionale, ma non siamo a conoscenza di una relazione spagnola sulla valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tuttavia in Spagna nel 2014 è stata predisposta una relazione di questo tipo sui rischi insieme con il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI). Pertanto la nuova relazione sui rischi deve ancora essere predisposta e pubblicata.

Domanda 10 – Qual è l’ambito della valutazione dei rischi? La vostra valutazione nazionale dei rischi si basa sulla Valutazione sovranazionale dei rischi della Commissione UE di giugno 2017?

Austria	La valutazione nazionale dei rischi si basa sulla “National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment (febbraio 2013)”
Belgio	Non ancora. L’analisi settoriale del rischio effettuata nel 2014 si basa su documenti pubblici (relazioni annuali CTIF (Cellule de Traitement des Informations Financières), statistiche economiche o equivalenti) e fonti private nonché informazioni ricevute dai membri, quali il questionario biennale LAB, o altre informazioni derivanti dall’analisi del rischio a livello nazionale (si veda la risposta alla domanda 9). Finora non è stato pubblicato alcun documento. Questa analisi sarà regolarmente aggiornata in base alle nuove tipologie e ai risultati delle valutazioni dei rischi.
Croazia	Sì
Irlanda	Per quanto riguarda l’ambito della valutazione dei rischi, le informazioni sono consultabili dalla pagina 5 in poi della relazione presente al link fornito nella risposta alla domanda 9. Poiché la valutazione dei rischi a livello nazionale è stata pubblicata prima della valutazione sovranazionale dei rischi pubblicata dalla Commissione Europea, non si basa su quest’ultima. Per quanto a nostra conoscenza, la valutazione sui rischi irlandese sarà tenuta aggiornata. Le considerazioni sulle aree di rischio identificate riguardanti i consulenti tributari possono essere consultate a pagina 62 e seguenti.
Italia	La valutazione dei rischi riguarda i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo identificati e analizzati, ed è finalizzata a elaborare linee guida di intervento per attenuare tali rischi e adottare un approccio all’attività di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo basato sui rischi. Tale approccio richiede che le politiche poste in essere e le misure da attuare siano proporzionate ai rischi che si devono affrontare. La valutazione dei rischi in Italia non si basa ancora sulla valutazione sovranazionale dei rischi pubblicata dalla Commissione Europea a giugno 2017.
Lituania	La valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è effettuata al fine di definire il rischio esistente di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella Repubblica di Lituania e il relativo livello di rischio e a garantire che siano individuate misure per l’attenuazione del rischio. La valutazione dei rischi della Lituania può essere consultata qui: http://www.fntt.lt/data/public/uploads/2016/10/d3_Inra2015.pdf
Lussemburgo	Non esiste una valutazione dei rischi per settore. I criteri di valutazione dei rischi sono i seguenti: struttura (dimensioni, frammentazione/complessità), assetto proprietario/struttura giuridica, prodotti/attività, geografici (attività/flussi internazionali con paesi a rischio, clientela (volume, rischio), canali, tipici metodi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Paesi Bassi	Siamo in attesa della valutazione dei rischi.
Regno Unito	Nella valutazione dei rischi a livello nazionale sembra non esserci alcun riferimento alla valutazione sovranazionale effettuata dalla Commissione UE. Quest’ultima è probabilmente arrivata troppo tardi per poter essere presa in considerazione.
Repubblica Ceca	La valutazione dei rischi valuta il rischio delle professioni legali in generale. Tra i principali rischi ci sono quelli legati all’acquisto/vendita di un immobile, alla costituzione e gestione di entità giuridiche e trust e i relativi servizi. Tale valutazione dei rischi non contiene un’analisi separata per i consulenti tributari, parti della



	valutazione sono soggette al vincolo di riservatezza e non possono quindi essere divulgate al pubblico. Inoltre sono disponibili soltanto in lingua ceca.
Russia	/
Spagna	Non siamo in grado di rispondere poiché in Spagna non abbiamo ancora una relazione sui rischi.

Domanda 11 – Come organismo professionale avete degli obblighi di vigilanza relativi all’antiriciclaggio? In caso di risposta negativa, potete indicare l’organismo responsabile della vigilanza sull’antiriciclaggio per i professionisti?

Austria	<p>KSW è l’autorità incaricata della vigilanza e responsabile della vigilanza relativa all’antiriciclaggio per i consulenti fiscali</p> <p>Sì, le autorità di vigilanza o, ove appropriato, le autorità designate da altre leggi possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - emettere regolamenti che si applicano ai soggetti obbligati sotto la loro competenza e che completano le previsioni dei Libri II e III e dei relativi decreti di implementazione a livello tecnico, tenendo conto della valutazione dei rischi; - inviare circolari, raccomandazioni o altre forme di comunicazione ai soggetti obbligati, per chiarire l’ambito delle obbligazioni derivanti dalle summenzionate disposizioni previste per tali soggetti;
Belgio	<ul style="list-style-type: none"> - adottare misure per accrescere la consapevolezza dei soggetti obbligati sui rischi di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo; - adottare misure per informare i soggetti obbligati sugli sviluppi nel quadro normativo antiriciclaggio/lotta al finanziamento del terrorismo. <p>Le autorità di vigilanza devono operare in base a una valutazione dei rischi. A tal fine, dobbiamo garantire di avere una chiara comprensione dei rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo presenti in Belgio, basandoci su informazioni rilevanti sui rischi a livello nazionale e internazionale, inclusa la relazione predisposta dalla Commissione Europea in base all’art. 61 della Direttiva 2015/849 e la valutazione dei rischi a livello nazionale di cui all’art.68, sulla base della frequenza e intensità del controllo on-site e off-site del profilo di rischio dei soggetti obbligati.</p>
Croazia	<p>La vigilanza sui consulenti fiscali rientra nelle responsabilità dell’Ispettorato finanziario, dell’Agenzia croata per la vigilanza sui servizi finanziari e dell’amministrazione fiscale.</p>
Irlanda	<p>Vedere i commenti a pagina 62 / 63 della valutazione dei rischi di cui è stato fornito il link nelle risposte precedenti - lista degli organismi di contabilità previsti in Irlanda. L’Irish Tax Institute non è un organismo di vigilanza sull’antiriciclaggio. Tuttavia, molti dei nostri membri hanno la doppia iscrizione, cioè sono membri di un organismo della professione contabile o anche membri di un organismo della professione legale.</p> <p>I membri dell’Irish Tax Institute che sono anche avvocati sono disciplinati dalla professione legale, mentre coloro che sono anche professionisti contabili sono sottoposti alla disciplina dell’organismo di rappresentanza della professione contabile. Invece coloro che sono membri unicamente dell’Istituto fiscale sono sottoposti alla disciplina del Dipartimento di Giustizia (vedere pagina 63 del documento sulla valutazione dei rischi).</p>



Italia	Le responsabilità dell'organismo professionale sono le seguenti: i) definire regolamenti e procedure operative per i professionisti; ii) controllare che i membri rispettino la legge; iii) definire un programma di formazione per professionisti iv) definire i criteri e le metodologie per l'analisi e valutazione del professionista.
Lituania	La Association of Lithuanian Tax Advisers, in quanto organismo professionale, non ha obblighi di vigilanza e, in generale, non esiste in Lituania un organismo professionale responsabile della vigilanza per i consulenti fiscali.
Lussemburgo	L'"Ordre des Experts-Comptables", in quanto organismo professionale, ha obblighi di vigilanza.
Paesi Bassi	Il NOB non ha obblighi di vigilanza. Vedere risposte precedenti.
Regno Unito	Sì. Il CIOT è un organismo di vigilanza e noi controlliamo circa 850 studi (molti dei nostri membri sono sottoposti a vigilanza anche da parte di un altro organismo professionale, quale ad esempio l'ICAEW).
Repubblica Ceca	Sì, in base alla Legge anticiclaggio, la Camera può effettuare un'ispezione sul rispetto degli obblighi anticiclaggio su iniziativa del Financial Analytical Office. La Commissione Disciplinare può imporre sanzioni disciplinari ai consulenti tributari in caso di infrazione degli obblighi anticiclaggio.
Russia	La nostra Camera, quale organismo professionale, non ha obblighi di vigilanza.
Spagna	Noi non siamo un organismo con obblighi di vigilanza. Non esiste in Spagna un organismo di vigilanza specifico per i consulenti fiscali. Tuttavia, il "SEPBLAC" ha la funzione di controllo sugli adempimenti relativi all'anticiclaggio.

Domanda 12 – Quali problemi o criticità avete riscontrato con riferimento ai vostri obblighi relativi all'anticiclaggio? Se non siete un organismo di vigilanza, quali problematiche avete riscontrato nel collaborare con l'organismo nazionale di vigilanza sull'anticiclaggio per i professionisti?

Austria	Il sistema di vigilanza al momento è operativo, non ci sono particolari esperienze o problematiche fino ad ora.
Belgio	Oltre al regolamento, alla circolare e al manuale delle procedure, abbiamo proposto diagrammi e moduli identificativi e alberi decisionali, a supporto del fatto che l'approccio al rischio, che è il principio guida dell'adeguata verifica (Anticiclaggio) richiede un'adeguata organizzazione e procedure nell'ambito del soggetto, inclusa la richiesta di designare un funzionario per l'applicazione della legge nell'applicare la "regola dei 10 professionisti". La portata del rischio è inclusa nel riesame di qualità, del quale la vigilanza AWW rappresenta una componente importante.
Croazia	Nessuna informazione
Irlanda	L'Irish Tax Institute non è un organo di vigilanza. Non abbiamo riscontrato alcuna problematica nel collaborare con il Dipartimento di Giustizia, che è responsabile della vigilanza a livello nazionale.
Italia	Il problema maggiore in Italia è la mancata previsione, per i professionisti, di un periodo transitorio per l'applicazione delle nuove disposizioni anticiclaggio, con la conseguenza rilevante di renderle sostanzialmente non applicabili in assenza di regolamento.
Lituania	In Lituania non c'è un organismo professionale di vigilanza per i consulenti fiscali.



Lussemburgo	Peer review (organizzate e controllate dall'OEC) in Antiriciclaggio/lotta al finanziamento al terrorismo (disciplinate con regolamenti interni e guide specifiche).
Paesi Bassi	All'inizio abbiamo discusso sull'applicazione della legge. Oggi abbiamo ancora idee diverse riguardo l'esenzione in caso di procedimenti penali o altre procedure.
Regno Unito	Riteniamo di avere già adempiuto ai nostri doveri di organo di vigilanza in conformità alle disposizioni della IV Direttiva, pertanto eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie saranno comunque molto limitate. Abbiamo un buon rapporto di collaborazione con gli altri organismi di vigilanza sui professionisti e con l'autorità fiscale HMRC in ambito fiscale e contabile. Succede di rado che un membro non si sia registrato ai fini della vigilanza poiché non era a conoscenza dell'obbligo.
Repubblica Ceca	Sebbene non chiaramente disposto dalla legge, il Financial Analytical Office ci richiede di svolgere controlli sistematici. Pertanto abbiamo modificato lo statuto della Camera per introdurvi tale prerogativa.
Russia	/
Spagna	Non siamo a conoscenza di alcuna criticità sul tema.

Domanda 13 – In qualità di organo di vigilanza, quali procedure avete implementato ai fini della conformità? Se non siete un organo di vigilanza, in che modo collaborate come organismo professionale con l'Autorità nazionale di vigilanza sul riciclaggio?

Austria	Non abbiamo ancora elementi sufficienti per dirlo
Belgio	78 soggetti incaricati della vigilanza (rapporteurs) per il riesame della qualità nel 2017 (fine del 2017 = 84). I 26 nuovi soggetti incaricati della vigilanza hanno seguito un training concepito appositamente per loro, nel quale si è insistito principalmente sul principio di accompagnamento. Il training era mirato anche a spiegare le procedure del riesame di qualità dalla A alla Z e ad analizzare scrupolosamente i questionari utilizzati. È stata lanciata una piattaforma elettronica di scambio allo scopo di facilitare i contatti tra i soggetti incaricati della vigilanza (rapporteurs) e a consentire dibattiti su specifici argomenti e casistiche. Allo scopo di inserire il riesame di qualità in un quadro chiaro e trasparente i questionari, molto concreti sono stati attentamente riesaminati, tenendo conto dell'esperienza maturata nel corso della fase pilota, e approvati dal Consiglio a inizio 2016. Le domande sono affrontate in modo del tutto trasparente nella BeExcellent platform.
Croazia	Organi di vigilanza (Art 83 AMLTF Law) - Svolgono la funzione di vigilanza sulle entità che redigono il bilancio riguardo l'implementazione delle misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo: - la Banca nazionale croata, - l'Agenzia croata di Vigilanza per i servizi finanziaria, - l'Ispettorato finanziario della Repubblica di Croazia, - l'Amministrazione fiscale.



	<p>La Banca nazionale croata si occupa del controllo del rispetto della legge da parte di banche e altri istituti di credito.</p> <p>L'Agenzia croata per la vigilanza sui servizi finanziari (CFSSA, HANFA): effettua il controllo del rispetto della legge da parte dei partecipanti ai mercati di capitali, dei fondi e delle compagnie di assicurazione, ecc.</p> <p>L'Ispettorato finanziario: effettua il controllo della conformità alla legge, in qualità di organo di vigilanza principale, sul settore così detto delle istituzioni finanziarie diverse dalle banche (uffici cambiavalute, servizi di money transfer, ecc.), e sul settore delle attività professionali (avvocati, notai, commercialisti, revisori, fiscalisti).</p> <p>L'amministrazione fiscale: svolge il controllo della conformità alla legge da parte degli organizzatori di giochi d'azzardo. L'amministrazione fiscale controlla inoltre il rispetto da parte delle persone fisiche e giuridiche nazionali delle limitazioni previste per i pagamenti in contanti per somme superiori ai HRK 105.000, ovvero importi superiori a EURO 15.000 per i contratti con i non residenti.</p> <p>L'amministrazione doganale: svolge controlli sui trasferimenti di contanti al di là dei confini nazionali. Unità di intelligence finanziaria:</p> <p>AMLO: come organo nazionale incaricato di ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti i casi sospetti di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, fa parte del sistema preventivo, un organo intermediario tra il settore finanziario e non finanziario (banche e altri organismi) che segnala le operazioni sospette all'AMLO, nonché alla polizia, agli uffici del procuratore generale e ai tribunali.</p> <p>LEAs</p> <p>Polizia: svolge indagini di polizia e finanziarie sui reati di riciclaggio agendo nei casi segnalati dall'AMLO, da altri organi di vigilanza o su sua iniziativa.</p>
Irlanda	<p>L'Irish Tax Institute non è un organo di vigilanza (si veda la risposta alla domanda 11). L'Irish Tax Institute fornisce regolarmente al Dipartimento della Giustizia una lista di membri dell'Istituto che non sono anche membri di un organismo della professione contabile o della professione legale. L'Irish Tax Institute offre inoltre regolarmente ai propri membri corsi di formazione sull'antiriciclaggio.</p>
Italia	<p>Come indicato sopra, il CNDCEC sta definendo le procedure operative. Ha inoltre predisposto una piattaforma unica sulla quale ricevere segnalazioni in forma anonima dai propri membri e inviarle all'UIF.</p>
Lituania	<p>L'Associazione dei consulenti fiscali della Lituania opera in conformità alle disposizioni della legge antiriciclaggio.</p>
Lussemburgo	<p>Prevediamo di aumentare i nostri sforzi in ambito antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rafforzare le nostre procedure interne sulla peer review e sviluppare uno strumento di IT per supportarla (per aumentare e velocizzare il numero di controlli), - pubblicare un aggiornamento della nostra guida pratica, - assumere una figura apposita incaricata del controllo sulla peer review.
Paesi Bassi	<p>Stiamo collaborando strettamente con il nostro legislatore nel rispetto delle reciproche competenze.</p>
Regno Unito	<p>Come evidenziato nella Domanda 2, da giugno 2018 dovremo svolgere controlli di tipo penale sui titolari effettivi. Come riportato nella Domanda 3, dovremo comunicare quali membri sottoposti a vigilanza prestano servizi presso i trust e le società.</p>



Repubblica Ceca	All'ultima assemblea generale, l'art. 25 dello statuto della Camera è stato modificato per consentire di svolgere le ispezioni per controllare la conformità agli obblighi anticiclaggio per la Commissione di Vigilanza. Purtroppo il numero dei membri della Commissione di vigilanza è rimasto invariato e al momento la Camera ha carenza di personale per svolgere tali ispezioni, ma la Commissione sarà supportata dal personale della Camera.
Russia	/
Spagna	Noi non siamo un organismo di vigilanza e in Spagna non esiste un organismo di questo tipo. Tuttavia, in collaborazione con l'AEDAF, stiamo organizzando conferenze e eventi per parlare e informare tutti sulle novità introdotte dalla IV Direttiva. Nell'organizzazione di queste conferenze siamo supportati da un gruppo di esperti in anticiclaggio. Abbiamo inoltre inviato tutte le informazioni necessarie a tutti gli associati. Poiché è stato avviato il progetto della V Direttiva anticiclaggio, abbiamo fatto tutto il possibile per tenere tutti informati di ciò che sta avvenendo.

Domanda 14 – Su quale metodologia vi basate per identificare le problematiche di rilevanza, vi basate sulle autocertificazioni dei membri, quale tipologia di verifica svolgete, eventualmente, sui precedenti?

Austria	La vigilanza sarà possibile in ogni modo previsto dalla normativa anticiclaggio.
Belgio	Le domande sono ampiamente basate sul questionario annuale bi AWW, le cui risposte sono verificate come parte di un approccio on-site. Ciascuna domanda ha un peso specifico. Le domande per controllare se i regolamenti in vigore sono rispettati (per esempio: avete l'assicurazione per responsabilità?) hanno un peso maggiore di quelle che si limitano a controllare se la società sta cercando di raggiungere l'efficienza organizzativa. Ciascun membro può controllare in BeExcellent se è pronto e se il suo ufficio sia pronto per il riesame della qualità.
Croazia	Le principali misure da adottare includono le adeguate verifiche della clientela attraverso gli standard KYC (Know Your Customer) e la comunicazione delle operazioni sospette all'ufficio preposto all'anticiclaggio.
Irlanda	N/A – L'Irish Tax Institute non è un organo di vigilanza.
Italia	Tale disposizione non è stata ancora definita per i professionisti che quindi al momento non hanno obblighi. L'UIF ha annunciato che gli schemi cui attenersi per le segnalazioni anticiclaggio saranno definiti in prima battuta per il settore finanziario.
Lituania	L'Associazione dei consulenti fiscali della Lituania si basa sull'auto-certificazione fornita dai consulenti fiscali prima di registrarsi come membri dell'Associazione.
Lussemburgo	Per le problematiche rilevanti ci si basa prima sull'autodichiarazione e poi sui controlli svolti sul posto (a campione).
Paesi Bassi	N/A
Regno Unito	Attualmente chiediamo una volta all'anno ai nostri membri sottoposti a vigilanza di confermare se abbiano riportato condanne penali, siano stati banditi dall'esercizio della carica di amministratore, abbiano riportato sanzioni disciplinari, ecc. Come evidenziato nella Domanda 2, dal prossimo anno dovremo svolgere anche controlli di tipo penale.



Repubblica Ceca	Finora abbiamo svolto il controllo sui consulenti fiscali su input del Financial Analytical Office o della Camera. Ora effettueremo i nostri controlli sull'adempimento degli obblighi antiriciclaggio basandoci sulla nostra analisi dei rischi (valutazione) e sulla nostra pianificazione dei controlli. Inoltre, i controlli sono svolti automaticamente in caso di una segnalazione nei confronti di un consulente fiscale poiché si presuppone che tale consulente sia venuto meno agli obblighi antiriciclaggio.
Russia	/
Spagna	Non abbiamo dovuto applicare alcun processo per controllare la veridicità di tutte le informazioni ricevute.

Domanda 15 – Come identificate e valutate i rischi a livello nazionale e internazionale per i membri della vostra associazione professionale?

Austria	Non abbiamo ancora elementi sufficienti per dirlo
Belgio	Attraverso il questionario LAB che consente, tra l'altro, di identificare i clienti e le attività di RU nella professione. Risk Analysis Debriefing, incontri annuali con CTIF: riesame di tendenze, statistiche e tipologie
Croazia	Ci basiamo sui questionari
Irlanda	N/A – L'Irish Tax Institute non è un organo di vigilanza.
Italia	Tale previsione non è stata ancora introdotta nel nostro ordinamento. Il CNDCEC procederà alla raccolta dei dati per la comunicazione annuale al Comitato di Sicurezza Finanziaria. Il CNDCEC parteciperà inoltre alla prossima Valutazione dei rischi (tale valutazione viene effettuata ogni 3 anni) e raccoglierà le informazioni dai propri membri; tali informazioni saranno inviate al Ministero delle Finanze.
Lituania	L'Associazione dei consulenti fiscali della Lituania si basa sulle informazioni fornite dai consulenti fiscali prima di registrarsi come membri dell'Associazione. Questi garantiscono che le informazioni fornite sono corrette.
Lussemburgo	Tale analisi non è stata effettuata.
Paesi Bassi	N/A
Regno Unito	Ogni anno, chiediamo ai membri sottoposti a vigilanza di segnalare quale secondo loro sia il rischio maggiore relativo all'antiriciclaggio che il loro studio deve affrontare. Partecipiamo alle riunioni trimestrali con altri responsabili della vigilanza, HM Treasury, Home Office e National Crime Agency, nel corso delle quali si discute dei rischi. Gli organismi di vigilanza degli organismi professionali sul riciclaggio in ambito fiscale e legale stanno predisponendo uno strumento di valutazione del rischio di riciclaggio, di cui sarà consentita la consultazione.
Repubblica Ceca	I rischi sono identificati collaborando con il Financial Analytical Office e sono stati inclusi nella Valutazione dei rischi
Russia	/
Spagna	Controllare i rischi per i nostri membri non rientra tra i nostri compiti, noi provvediamo soltanto ad agevolare il contatto tra i consulenti fiscali e i soggetti obbligati per semplificare l'adempimento dei loro obblighi.



PER INFO E PARTECIPAZIONE

World Congress of Accountants 2018 – Sydney, 5-8 novembre 2018

Vi ricordiamo che il prossimo novembre si svolgerà il Congresso mondiale IFAC della professione contabile [WCOA 2018 - Global challenges, global leaders](#), organizzato dagli istituti che rappresentano la professione in Australia e Nuova Zelanda, Chartered Accountants Australia and New Zealand e CPA Australia, in collaborazione con IFAC.

Per effettuare l'iscrizione, occorre collegarsi alla pagina [WCOA registration](#). Registrandosi entro il 30 giugno si potrà beneficiare di quote ridotte.

Conferenza ETAF sulla tassazione dell'economia digitale

Il 23 maggio scorso, oltre 100 rappresentanti di istituzioni europee e di diversi stati membri hanno partecipato alla Conferenza sulla tassazione equa dell'economia digitale, organizzata dalla Federazione europea dei consulenti fiscali (ETAF) a Bruxelles.

Nel corso della Conferenza sono state analizzate con attenzione le proposte della Commissione sulla tassazione dell'economia digitale del 21 marzo 2018, evidenziando come i recenti sviluppi dell'economia digitale abbiano provato l'inadeguatezza dell'attuale quadro normativo fiscale internazionale. La Conferenza ha permesso di avere una panoramica approfondita delle diverse posizioni dei singoli Stati, dei membri del Parlamento Europeo e dei professionisti del settore sulle proposte presentate dalla Commissione.

Sondaggio internazionale sugli studi professionali

Per portare maggiormente l'attenzione a livello internazionale sui temi di rilevanza per PMI e piccoli e medi studi professionali, il Gruppo di Edimburgo, un forum informale costituito in seno all'IFAC su iniziativa di 16 istituti che rappresentano la professione in diversi paesi del mondo, ha pubblicato un breve sondaggio rivolto direttamente ai professionisti. Lo scopo è di raccogliere informazioni utili e aggiornate sulle criticità e gli aspetti di maggiore interesse per il settore. Sono stati considerati in particolare i cambiamenti relativi ai seguenti ambiti: tecnologie digitali, regolamentazione / deregolamentazione, concorrenza e strutture organizzative.

Vi invitiamo quindi a partecipare al sondaggio [SMP of the Future Survey 2018](#) entro il 15 luglio. Sulla base dei risultati raccolti, il Gruppo di Edimburgo predisporrà un report per confrontare le diverse iniziative adottate dai professionisti dei 16 paesi membri.

Per rimanere aggiornati

È possibile iscriversi alla [newsletter mensile di Accountancy Europe](#), che consente di selezionare i temi di maggiore interesse (ad es. PMI, fisco, sostenibilità ecc.). Sempre sul sito di Accountancy Europe, è disponibile anche un aggiornamento con un focus sulle novità in ambito tecnologico che incidono sulla professione, gratuitamente consultabile al link: [Technology Update](#).



Hanno collaborato a questo numero

Noemi Di Segni

CNDCEC, Responsabile Ufficio Internazionale

Mariarita Cafulli

CNDCEC, Ufficio Internazionale, Responsabile Settore Traduzioni

Elena Florimo

CNDCEC, Ufficio Internazionale, Settore Traduzioni

PER EVENTUALI SUGGERIMENTI: INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT

